Capitolato speciale di appalto relativo agli Accordi Quadro tra la Provincia Autonoma di Trento e uno o più soggetti aggiudicatari per l'affidamento dei servizi di accoglienza integrata per i richiedenti/titolari di protezione internazionale, da svolgersi presso le strutture di accoglienza non collettiva dislocate sul territorio provinciale in disponibilità diretta della Provincia.

INDICE

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Oggetto degli Accordi Quadro

Art. 3 Disciplina del servizio di accoglienza integrata

Art. 4 Modalità di svolgimento del servizio di accoglienza integrata

Art. 5 Requisiti e competenze degli operatori

Art. 6 Norme regolatrici e criteri interpretativi

Art. 7 Stipulazione degli Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi

Art. 8 Durata degli Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi

Art. 9 Documenti che fanno parte degli Accordi Quadro

Art. 10 Obbligazioni generali dell'appaltatore

Art. 11 Avvio dell'esecuzione del contratto

Art. 12 Divieto di modifiche introdotte dall'appaltatore

Art. 13 Organizzazione del servizio

Art. 14 Oneri a carico dell'appaltatore – personale di servizio

Art. 15 Oneri a carico dell'appaltatore – Polizze

Art. 16 Varianti contrattuali

Art. 17 Determinazione del prezzo

Art. 18 Pagamento dei corrispettivi

Art. 19 Cauzione definitiva

Art. 20 Tutela dei lavoratori

Art. 21 Imposizione di manodopera in caso di cambio di appalto

Art. 22 Rispetto delle norme di sicurezza

Art. 23 Subappalto

Art. 24 Controlli

Art. 25 Divieto di cessione degli Accordi Quadro e dei contratti attuativi

Art. 26 Cessione dei crediti derivanti dal contratto

Art. 27 Recesso unilaterale

Art. 28 Risoluzione del contratto per inadempimento

Art. 29 Clausole di risoluzione espressa
Art. 30 Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore
Art. 31 Tracciabilità dei pagamenti
Art. 32 Elezione di domicilio dell'appaltatore
Art. 33 Trattamento dei dati personali
Art. 34 Definizione delle controversie
Art. 35 Spese contrattuali
Art. 36 Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip
Art. 37 Disposizioni anticorruzione
Art. 38 Norma di chiusura

ARTICOLO 1
Definizioni

1. Per "Appaltatore" si intendono i soggetti risultati aggiudicatari, ai quali vengono affidati i servizi di cui all'art. 2 del presente Capitolato.
2. Per "Stazione appaltante" si intende la Provincia Autonoma di Trento (di seguito Provincia) che affida ai soggetti aggiudicatari la gestione dei servizi di cui al presente Capitolato.

ARTICOLO 2
Oggetto degli Accordi Quadro

1. La Provincia intende concludere degli Accordi Quadro, ciascuno per ogni lotto territoriale, che hanno per oggetto il servizio di accoglienza integrata per i migranti richiedenti/titolari di protezione internazionale che il Ministero dell'Interno ha destinato al Trentino in via straordinaria, sulla base di accordi intercorsi tra la Provincia autonoma di Trento (di seguito Provincia) e il Commissariato del Governo per la provincia di Trento (di seguito Commissariato del Governo), da svolgersi presso le strutture di accoglienza non collettiva (di seguito struttura/e) dislocate sul territorio provinciale in disponibilità diretta della Provincia, suddivisi per lotti nel seguente modo:

LOTTO	COMUNITA'	numero potenziali beneficiari
1	**Territorio Valle dell'Adige**	150
2	**Comunità della Vallagarina**	150
3	**Comunità Alta Valsugana e Bernstol**	137

4	**Comunità Alto Garda e Ledro**	136
5	**Comunità della Val di Non**	95
6	**Comunità delle Giudicarie**	116
7	**Comunità Rotaliana -Königsberg**	86
8	**Comunità Valsugana e Tesino**	84
9	**Comunità Territoriale della Val di Fiemme**	62
10	**Comunità della Valle di Sole**	52
11	**Comunità della Valle di Cembra**	37
12	**Comunità della Valle dei Laghi**	32
13	**Comun General de Fascia**	33
14	**Comunità della Paganella**	16
	Totale potenziali beneficiari	**1186**

2. Il soggetto proponente offerta deve poter garantire l'eventuale gestione di ogni intero lotto interessato, disciplinato dall'Accordo Quadro. Per i lotti con più di 100 potenziali beneficiari, identificabili con il numero di posti letto, previsti dalla tabella sopra riportata, il soggetto aggiudicatario deve garantire la gestione fino ad almeno 100 posti letto per ogni lotto interessato. Ogni Accordo Quadro relativo al singolo lotto è seguito dalla stipula di uno o più contratti attuativi.
3. Verrà redatta una graduatoria per ogni lotto, dalla quale la Provincia potrà attingere fino ad esaurimento della disponibilità di gestione dei posti letto proposta dal soggetto aggiudicatario (di seguito soggetto attuatore), per poi passare eventualmente al secondo in graduatoria e successivi, fino all'esaurimento dei posti letto previsti per il lotto di riferimento. Per garantire che tutti i posti letto di ogni singola struttura siano gestiti da un solo soggetto aggiudicatario è data la possibilità di superare il numero dei posti letto stabilito per ogni lotto, ivi compreso il numero proposto dallo stesso aggiudicatario.
4. Il servizio di accoglienza integrata è rivolto a un numero variabile di persone e viene attivato dalla Provincia a mano a mano che la stessa Provincia assegna dei posti letto al soggetto attuatore tenuto conto dei posti letto utilizzati e non in disponibilità diretta della Provincia, fino al raggiungimento massimo dei posti previsti per ogni lotto.
5. Per ogni posto letto attivato dalla Provincia il soggetto attuatore può rendicontare fino a un massimo di 76 ore/effettive/annue/operatore per il servizio di accoglienza integrata.
6. La stazione appaltante si riserva insindacabilmente la facoltà di non aggiudicare uno o più lotti, in relazione ai contingenti sviluppi e alle conseguenti mutate esigenze di accoglienza delle persone richiedenti protezione internazionale nel territorio trentino.

ARTICOLO 3

Disciplina del servizio di accoglienza integrata

1. Servizio in capo al soggetto attuatore

a) servizi di gestione amministrativa:

a1) registrazione dei beneficiari, sulla base dei dati forniti dalla Provincia (dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di entrata, data di ingresso e uscita, ...) comunicando ogni eventuale variazione delle presenze giornaliere ed assicurando il rispetto degli obblighi di comunicazione alle autorità locali di pubblica sicurezza previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

a2) controllo e verifica della piena funzionalità e dell'efficienza delle strutture e dei consumi di acqua, luce e gas, nonchè formazione all'utilizzo responsabile dei servizi a rete (acqua, energia elettrica, gas);

a3) controllo periodico notturno nelle strutture;

a4) segnalazione dei fatti oggetto di contestazione in caso di violazione da parte dei beneficiari della Disciplina dell'accoglienza approvata dalla Provincia secondo le modalità ivi previste;

b) servizi di assistenza generica alla persona:

b1) orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura, nonché sulla relativa organizzazione e sui diritti e i doveri derivanti dal progetto di accoglienza;

b2) supporto nell'uso della lavanderia interna da parte dei beneficiari;

b3) altri servizi di assistenza generica alla persona;

c) servizi di pulizia, igiene ambientale:

c1) supporto e organizzazione della turnazione dei beneficiari per le pulizie giornaliere e periodiche dei locali e degli arredi;

c2) supporto e organizzazione della turnazione dei beneficiari nella raccolta e smaltimento dei rifiuti;

d) fornitura di beni:

d1) distribuzione effetti letterecci (forniti dal committente o suo incaricato) composti da lenzuola, federe e coperte e quant'altro utile al comfort della persona;

d2) distribuzione di denaro e/o carte ricaricabili/pre-pagate erogato/e dalla Provincia per il pocket money e per l'acquisto di generi alimentari ed extralimentari secondo modalità stabilite dalla stessa Provincia;

e) servizi per l'integrazione:

e1) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo e sociale nonché all'accesso ai servizi del territorio;

e2) organizzazione di attività info-formative anche per il tempo libero da svolgersi nel corso della giornata (a titolo esemplificativo: prevenzione devianza, relazione di genere, doveri ...);

e3) organizzazione di attività di volontariato e di relazione con le comunità locali.

2. Servizi di livello provinciale

I seguenti servizi di livello provinciale non riguardano questa procedura e sono effettuati da enti incaricati dalla Provincia i cui operatori dovranno anch'essi fare riferimento ai coordinatori delle equipe multidisciplinari/referenti territoriali:

a) servizio di mediazione culturale;

b) servizio di supporto psicologico;

c) servizio di assistenza sociale e di supporto antitratta;

d) servizio di supporto legale;

e) servizio di insegnamento della lingua e cultura italiana;

f) servizio di supporto per l'attivazione dei tirocini, del volontariato e di relazione di comunità;

g) servizio di manutenzione ordinaria delle strutture.

3. Servizi in capo alla Provincia

Oltre alla responsabilità e al coordinamento provinciale del progetto di accoglienza straordinaria, la Provincia attraverso l'unità operativa Cinformi del Dipartimento Salute e solidarietà sociale ha in capo anche l'attività di comunicazione e informazione con gli organi di stampa e le comunità locali nonché le relazioni con le istituzioni, la Questura e in generale con le forze dell'ordine.

ARTICOLO 4
Modalità di svolgimento del servizio di accoglienza integrata

1. Coordinamento provinciale

A livello provinciale è previsto un organismo di coordinamento, presieduto dal responsabile del Cinformi, al quale i soggetti aggiudicatari devono partecipare per uniformare le modalità di applicazione della Disciplina di accoglienza approvata dalla Provincia e lo svolgimento dei servizi di accoglienza integrata previsti dal presente capitolato di gara, in coerenza con le linee guida dello Sprar e le direttive della Provincia.

2. Staff tecnico provinciale

È previsto uno staff tecnico provinciale composto dai referenti territoriali e dei servizi di livello provinciale, quale organo consultivo del responsabile del Cinformi sul progetto di accoglienza e sulla promozione di occasioni di formazione e aggiornamento.

3. Equipe multidisciplinare territoriale

Per il buon funzionamento dei servizi di accoglienza integrata è essenziale che il lavoro degli operatori dell'accoglienza per zone omogenee possa svolgersi in seno ad una equipe territoriale, alla quale partecipano anche gli operatori dei servizi di livello provinciale, "luogo" privilegiato per:

- programmare e pianificare gli interventi;
- verificare e condividere sia i limiti di intervento, sia le risorse del gruppo;
- verificare il lavoro svolto;
- condividere eventuali difficoltà e le modalità per superarle;
- condividere i risultati raggiunti;
- garantire un approccio complessivo nella conduzione del progetto per intero e nella presa in carico dei singoli beneficiari.

Gli strumenti a disposizione per favorire il lavoro di equipe sono:

- riunioni periodiche di programmazione e verifica;

- condivisione di periodiche relazioni (da redigere in maniera sintetica e schematica) che riportino gli interventi realizzati e con quali beneficiari, i contatti presi all'esterno, le note di commento;
- condivisione di una rubrica di contatti;
- occasioni di aggiornamento e formazione;
- supervisione psicologica all'equipe che possa supportare il lavoro di gruppo così come il singolo operatore.

4. Supervisione psicologica all'equipe multidisciplinare territoriale

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire un servizio di supervisione psicologica all'equipe multidisciplinare territoriale attraverso una figura professionale idonea. Il servizio di supervisione psicologica è da considerarsi obbligatorio per l'intera equipe e deve essere effettuato da una figura professionale adeguata ed esterna alla stessa equipe, in quanto non deve partecipare alle relazioni che si instaurano all'interno del gruppo di lavoro.

Scopo della supervisione psicologica è aiutare gli operatori a far emergere le emozioni che si sviluppano nella relazione con l'altro (siano essi colleghi o beneficiari), a prendere coscienza dei propri sentimenti di "onnipotenza" o di impotenza e di colpa che si attivano nelle relazioni di aiuto, a trovare la giusta distanza emotiva in situazioni di particolare complessità, a individuare quelle barriere relazionali che impediscono la realizzazione di progetti e interventi. La supervisione consente, inoltre, di rafforzare le relazioni tra gli operatori dell'equipe, costruendo un rapporto di fiducia e sostegno reciproco e favorisce l'apertura a una molteplicità di punti di vista, oltre che l'apprendimento di nuove modalità di approccio e risoluzione di eventuali problematiche.

Tale servizio, che potrà essere oggetto di sub-affidamento, verrà acquistato dalla stazione appaltante tramite separati ordinativi periodici nella misura massima di 250 ore annuali al netto orario di euro 50,00.

5. Manuale operativo

Per maggiori dettagli sullo svolgimento del servizio di accoglienza integrata si rinvia al «Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale» (a cura del Servizio centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, disponibile sul sito web: http://www.sprar.it).

ARTICOLO 5
Requisiti e competenze degli operatori

1. Requisiti e competenze degli operatori

a) Operatore coordinatore dell'equipe multidisciplinare/referente territoriale

Il coordinatore dell'equipe multidisciplinare e il referente territoriale unitamente agli operatori dell'accoglienza sono figure centrali nell'organizzazione del progetto.

Il coordinatore dell'equipe multidisciplinare, che può anche ricoprire il ruolo di referente territoriale, gestisce le riunioni periodiche della propria equipe.

Il referente territoriale gestisce gli incontri periodici con i coordinatori delle equipe multidisciplinari del proprio territorio per uniformare le modalità di accoglienza e garantire l'attivazione dei servizi di livello provinciale; cura i rapporti con il responsabile del Cinformi o suo incaricato e partecipa agli incontri dello staff tecnico provinciale.

Su decisione del soggetto aggiudicatario, i ruoli di coordinatore dell'equipe multidisciplinare e di referente territoriale possono essere svolti da un operatore dell'accoglienza, per ragioni di organizzazione del lavoro.

Competenze personali:

- avere consapevolezza di sé e del proprio stato emotivo ovvero saper leggere le proprie emozioni, conoscere i propri limiti e i punti di forza, essere consapevole del proprio valore e delle proprie capacità;
- gestione di sé, ovvero sapere gestire le proprie emozioni, essere trasparente, dimostrando onestà ed integrità, essere flessibile nell'adattarsi a situazioni mutevoli o nel superare ostacoli, essere orientato al risultato lavorando per il miglioramento delle prestazioni personali, essere pronto all'agire e a cogliere le opportunità ed essere ottimista nel considerare il lato positivo degli eventi.

b) Operatori dell'accoglienza

Oltre alle competenze sotto descritte e ai requisiti professionali individuati dall'aggiudicatario per garantire professionalità e qualità del servizio richiesto, gli operatori, compresi il coordinatore dell'equipe multidisciplinare e il referente territoriale, devono avere una buona conoscenza sia della lingua italiana, sia di almeno una delle seguenti lingue: inglese o francese (gli operatori nel loro insieme devono conoscere tutte le lingue richieste); inoltre gli operatori dovranno essere formati per:

- le emergenze – antincendio e il primo soccorso;
- la conoscenza dei metodi psicologici di controllo delle manifestazioni di aggressività da parte degli beneficiari e dei sistemi per disinnescare le situazioni ostili.

Competenze prevalenti degli operatori dell'accoglienza:

L'operatore dell'accoglienza ha il compito di curare gli interventi che garantiscano la realizzazione di una "accoglienza integrata". Provvede, così, a seguire gli aspetti più organizzativi e gestionali della struttura (vitto e alloggio, definizione di eventuali turni, distribuzione del pocket money, ecc.) e, nel contempo, accompagna i beneficiari nella conoscenza e nell'accesso ai servizi del territorio. L'operatore dell'accoglienza provvede al primo colloquio, al momento dell'ingresso del beneficiario, e ai primi adempimenti e svolge un ruolo strettamente legato al rapporto diretto con i singoli beneficiari. L'obiettivo del suo intervento è l'accompagnamento del beneficiario nel percorso verso l'autonomia, sia attraverso colloqui individuali, sia attraverso l'orientamento ai servizi del territorio. Gli strumenti di cui si avvale sono relativi a metodologie di operatività psico-pedagogica e di supporto psico-sociale.

Gli operatori dell'accoglienza dovranno espletare inoltre le seguenti mansioni:

- provvedere a gestire i conflitti tra i beneficiari e dirimere ogni controversia o scontro;
- intervenire, se presenti, in caso di incendio e provvedere a far evacuare la struttura in caso di pericolo;
- chiamare, se presenti, la guardia medica o il 118 per conto di beneficiari che necessitano di assistenza sanitaria;
- contestare per iscritto i comportamenti non conformi alla Disciplina dell'accoglienza approvata dalla Provincia;
- segnalare danneggiamenti e/o malfunzionamenti della struttura e dei relativi impianti;
- annotare su di un registro il percorso dei beneficiari.

Capacità trasversali degli operatori dell'accoglienza:

Oltre alle competenze specifiche relative al proprio ruolo e alla propria figura professionale è auspicabile che gli operatori, anche al fine di consentire un rafforzamento del lavoro di equipe, abbiano o sviluppino le seguenti competenze trasversali:

- conoscenza dell'utenza specifica (chi sono i migranti forzati, a livello di status giuridico e di generali condizioni psico-sociali);

- elasticità professionale nel conoscere i diversi ambiti della posizione dei beneficiari, anche quelli che esulano dalle proprie competenze specifiche (per un approccio complessivo al progetto e all'accoglienza del singolo beneficiario);
- capacità di condividere il lavoro di gruppo, essere cooperativi e propositivi, essere utili attraverso le proprie competenze, assumere le proprie responsabilità, implementare le proprie capacità relazionali, sapere fare fronte alle difficoltà;
- assertività, intesa come stile di comportamento che consenta una piena manifestazione delle proprie opinioni, idee e diritti senza negare quelle degli altri, sia nei confronti dei beneficiari che dei colleghi;
- capacità di comunicazione e ascolto attivo con attitudine alla lettura/comprensione del linguaggio non verbale e paraverbale, nonché abilità a una approfondita interpretazione dei comportamenti (per esempio intuire i segnali di "avvertimento" dell'esistenza di una criticità);
- sapere individuare tutte le capacità, attitudini, atteggiamenti positivi che i beneficiari esprimono in fase di resilienza (capacità di recupero delle condizioni iniziali dopo l'esposizione a fattori di rischio, a stress o traumi – sistema immunitario della psiche);
- avere consapevolezza delle barriere emotive che possono frapporsi nella relazione beneficiario/operatore;
- sapere che esistono delle "fasi" dell'accoglienza ovvero momenti in cui i beneficiari elaborano, ad esempio, la prima fase del lutto, la negazione, la collera, la depressione, l'accettazione, l'apatia, i sensi di colpa, il bisogno di essere rassicurati;
- ottima conoscenza del territorio e capacità di muoversi all'interno di una rete locale.

ARTICOLO 6
Norme regolatrici e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a. *la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";;*

b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, per quanto applicabile*";*

c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*", per quanto applicabili;

e. le norme del codice civile;

f. la legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 e s.m. "*Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria*".

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.
4. Nel caso di cui al precedente punto 3, le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare al contratto stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ARTICOLO 7
Stipulazione degli Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi

1. La stipulazione degli Accordi Quadro per ogni singolo lotto territoriale avverrà entro il termine previsto dall'articolo 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La formalizzazione degli Accordi Quadro avverrà in forma pubblico-amministrativa.
3. I singoli contratti attuativi vengono conclusi a tutti gli effetti tra la Stazione appaltante e l'appaltatore secondo le modalità previste nel presente capitolato, nelle quali saranno indicati i servizi richiesti e il numero degli utenti destinatari degli stessi.

ARTICOLO 8
Durata degli Accordi Quadro e contratti attuativi

1. La durata potenziale degli Accordi Quadro potrà essere di 1 (uno) anno dalla data di stipula dei medesimi, con possibilità di proroga alle stesse condizioni per l'ulteriore durata di 2 (due) anni.

   Gli Accordi Quadro potranno avere una minore durata determinata dall'esaurimento dell'importo complessivo massimo stimato di spesa.
2. La durata dei singoli contratti attuativi è fissata in massimo 6 mesi dalla scadenza dell'Accordo Quadro. In caso di mancato rinnovo annuale dei Protocolli d'intesa stipulati tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Commissariato del Governo, il contratto si intenderà concluso alla data dell'ultima prestazione fornita, senza corresponsione di onere alcuno.
3. Il soggetto aggiudicatario non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui la stazione appaltante non utilizzi l'intero importo dell'Accordo Quadro durante il periodo di validità del medesimo, o qualora si raggiunga l'importo complessivo massimo prima del termine, o ancora nel caso in cui nel periodo di validità dello stesso non sia inviato al soggetto aggiudicatario alcun ordinativo di fornitura.
4. In considerazione della peculiarità della prestazione richiesta, la stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso anticipato dall'Accordo Quadro sottoscritto, dopo l'aggiudicazione, per cessate esigenze o per diverse direttive disposte dal Ministero dell'Interno in merito alla gestione dell'accoglienza dei cittadini extracomunitari.

5. La stazione appaltante, verificati i requisiti dichiarati in sede di gara, prima della stipula dell'Accordo Quadro, ove sussistano ragioni di urgenza, ha facoltà di inviare ordinativi di servizio all'appaltatore con apposita comunicazione via PEC o eventualmente via fax. L'appaltatore deve dare immediato corso agli ordinativi di servizio, attenendosi alle indicazioni fornite dal responsabile di Cinformi per l'esecuzione del contratto, ovvero dei suoi delegati. In caso di mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo l'offerta presentata in sede di gara.

ARTICOLO 9
Documenti che fanno parte degli Accordi Quadro

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale degli Accordo Quadro, e vengono ad esso allegati:
- il presente capitolato speciale d'appalto;
- l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- l'offerta economica dell'appaltatore;
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 10
Obbligazioni generali dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al singolo Accordo Quadro e al presente capitolato speciale d'appalto.
2. La stipulazione dell'Accordo Quadro da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La stipulazione dell'Accordo Quadro da parte dell'aggiudicatario equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

ARTICOLO 11
Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora il soggetto aggiudicatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il Dirigente del Dipartimento salute e solidarietà sociale redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'aggiudicatario.
3. Il verbale viene redatto in doppio esemplare e una copia conforme può essere rilasciata al soggetto aggiudicatario, ove questi lo richieda.

ARTICOLO 12
Divieto di modifiche introdotte dall'appaltatore

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'aggiudicatario, se non è disposta dalla stazione appaltante.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove la stazione appaltante lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del soggetto aggiudicatario, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite.

ARTICOLO 13
Organizzazione del servizio

1. Il servizio deve essere eseguito in perfetta osservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto.
2. L'intera responsabilità organizzativa derivante dall'erogazione del servizio è a carico dell'appaltatore.
3. Nell'eventualità di una presenza ridotta del numero degli utenti giornalieri il servizio dovrà essere comunque espletato dall'appaltatore in forma ridotta.
4. L'appaltatore si deve impegnare a mettere a disposizione un responsabile con esperienza nel settore dell'accoglienza, con il quale l'Amministrazione possa interloquire laddove ne ravvisi la necessità.

ARTICOLO 14
Oneri a carico dell'appaltatore – personale di servizio

1. L'appaltatore deve garantire la presenza quotidiana degli operatori sociali necessaria per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.
2. La Stazione appaltante si riserva di chiedere all'appaltatore la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi. In tale caso l'appaltatore provvederà, entro cinque giorni lavorativi, a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per la Stazione appaltante.
3. Il personale impiegato nei servizi deve essere dipendente dall'appaltatore, fatti salvi altri rapporti contrattuali previsti dalla normativa del diritto del lavoro. La Stazione appaltante potrà chiedere all'appaltatore di esibire la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste. La Stazione appaltante in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'aggiudicatario delle inadempienze riscontrate, denuncerà agli uffici competenti le violazioni rilevate e sospenderà i pagamenti.
4. Avuto riguardo al punto 5 dell'Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010 e all'allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013, devono trovare applicazione, da parte dell'Appaltatore ai propri dipendenti, disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali e Contratto integrativo provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi

accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale.
Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate al punto 1 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013:

a) minimi retributivi CCNL e CCPL;

b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;

c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;

d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;

e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;

f) ROL ed ex festività;

g) modalità di cambio appalto.

5. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

6. Ai sensi del punto 2 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'appalto l'impresa aggiudicataria, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

7. La Stazione appaltante rimane estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'appaltatore stesso ed il personale di cui si avvale.

8. Il personale impiegato deve attenersi alle norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro.

9. La Stazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto da parte dell'appaltatore di norme di legge o regolamento concernenti l'assunzione, la tutela, la protezione, la salute, la sicurezza, l'assicurazione e l'assistenza dei lavoratori, nonché il puntuale pagamento delle spettanze al personale dipendente.

ARTICOLO 15

Oneri a carico dell'appaltatore - Polizze

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di stipulare, a suo esclusivo onere, con primaria Compagnia di Assicurazione e per l'intera durata dell'appalto, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) in conformità a quanto sotto stabilito.

2. L'appaltatore sottoscriverà le polizze sopracitate alle condizioni di seguito riportate:

- l'Assicuratore risponde delle somme che l'Assicurato (appaltatore) sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dall'Assicurato (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere, sia per lesioni personali sia per danni a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla sua qualità di prestatore dei servizi affidati dalla Stazione

appaltante. La polizza dovrà elencare tutte le attività oggetto dell'appalto indicate dal presente capitolato speciale e comprendere l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari ed accessorie;

- la Stazione appaltante andrà considerata "terza" a tutti gli effetti e tale precisazione dovrà essere indicata espressamente in polizza;
- l'Assicuratore riconosce inoltre la qualifica di Terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124; D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38);
- il contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto;
- l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
  © R.C.T. : Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, sia per danni a persone che a cose;
  © R.C.O.: Euro 5.000.000,00 per sinistro, ma con il limite di Euro 2.000.000,00 per persona infortunata (ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38);
- l'assicurazione vale per i danni determinati da colpa dell'Assicurato nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell'ambito delle attività dell'assicurato;
- l'Assicuratore rinuncia all'esercizio del diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti dell'Assicurato o di qualsiasi ente o società dell'Assicurato, degli Amministratori, Dirigenti, Impiegati ed Operai dell'Assicurato e loro eredi;
- l'Assicuratore, in caso di recesso dal contratto di assicurazione, si impegna a darne comunicazione all'Assicurato e alla Stazione appaltante, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno 30 giorni;
- il Foro competente per ogni eventuale controversia dovrà essere quello di Trento;
- qualora la ditta aggiudicataria sia un'Associazione Temporanea di Imprese, secondo il regime della responsabilità disciplinato dall'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti;
- la Stazione appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di autorizzare l'Appaltatore,che disponga di coperture assicurative che già contengono le garanzie richieste dal presente articolo, ad avvalersene specificando con apposita appendice che le polizze già in corso coprono per intero i rischi ed i massimali sopra specificati; in caso contrario verrà richiesta una polizza specifica;
- in ogni caso, copia della polizza regolarmente quietanzata dovrà essere trasmessa alla Stazione appaltante all'atto della stipula del contratto; ad ogni scadenza contrattuale successiva alla prima, oltre, l'Appaltatore si impegna per tutta la durata del contratto di appalto, comprese eventuali proroghe, a fornire alla Stazione appaltante copia delle quietanze che attestino il regolare pagamento delle rate di polizza.

ARTICOLO 16
Varianti contrattuali

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

ARTICOLO 17
Determinazione del prezzo

1. I corrispettivi dovuti all'appaltatore dall'Amministrazione contraente per le attività contrattuali sono quelli risultanti dal ribasso unico contenuto nell'offerta economica presentata in sede di gara.
2. Sul compenso, di cui sopra, sarà corrisposta dall'Amministrazione contraente, l'IVA nella misura prevista dalla legge.

ARTICOLO 18
Pagamento dei corrispettivi

1. La Stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore con cadenza mensile.
2. L'appaltatore redigerà prospetto riepilogativo delle ore prestate dagli operatori sociali per il mese di riferimento.
3. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte della Stazione appaltante della prestazione effettuata, in termini di quantità e di qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
4 L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.
5. La Stazione appaltante provvederà alla liquidazione del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
6. In conformità all'articolo 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC potrà essere disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
7. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 29, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
8. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite successivamente all'emissione del certificato di conformità definitivo.

ARTICOLO 19
Cauzione definitiva

1. L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale secondo le indicazioni e modalità indicate dalla stazione appaltante.

2. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
3. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.
4. La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 % (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di pagamento presentato dall'appaltatore, regolarmente vistato dalla stazione appaltante, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 % (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.
5. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all'appaltatore mediante PEC.
7. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 20
Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

ARTICOLO 21
Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto

1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 32 della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, fatto salvo quanto specificatamente disposto dai CCNL o da altro

livello della contrattazione in tema di diritto alla riassunzione per il personale precedentemente impiegato nell'appalto, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall'appaltatore ovvero dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle Cooperative sociali ed integrativo provinciale, in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per l'appaltatore l'obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell'appalto.

2. A tale proposito l'appaltatore e le suddette organizzazioni sindacali hanno l'obbligo di incontrarsi preventivamente all'inizio delle attività del nuovo appalto. Entro 2 (due) settimane dall'incontro sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato alla stazione appaltante. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l'altro, l'appaltatore indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell'appalto.

ARTICOLO 22
Rispetto delle norme di sicurezza

1. L'appaltatore dovrà osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. sia con riferimento all'attività dei propri dipendenti sia del singolo lavoratore autonomo.

2. In osservanza della normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss. mm., l'appaltatore si impegna, entro 60 giorni a far data dall'inizio delle attività/servizio, a redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/08); il documento deve essere trasmesso alla Stazione appaltante, che si riserva di indicare ulteriori approfondimenti ai quali l'Appaltatore dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'attività.

3. Entro lo stesso termine l'appaltatore dovrà predisporre un piano di emergenza ed evacuazione nell'eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti, effettuando una mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti.

4. L'appaltatore nomina il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il quale deve effettuare e documentare almeno un sopralluogo mensile, in ogni singola struttura e trasmettere tempestivamente copia del verbale di sopralluogo alla stazione appaltante.

5. Resta a carico dell'appaltatore la dotazione di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e Collettivi necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza.

6. Spetta all'appaltatore l'applicazione delle norme antincendio di cui al DM 10 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. L'appaltatore deve altresì garantire l'osservanza delle norme, che si intendono tutte richiamate, derivanti dalle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. L'appaltatore dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti.

ARTICOLO 23
Subappalto

1. La Stazione appaltante potrà sub-affidare in subappalto il solo servizio di supervisione psicologica, oggetto di acquisto separato rispetto all'importo posto a base di appalto.
2. L'autorizzazione al subappalto medesimo potrà essere rilasciata, previa specifica richiesta, unicamente nel rispetto delle prescrizioni e condizioni di cui all'articolo 174 del D.Lgs. 50/2016 e con assunzione di responsabilità solidale dell'Appaltatore per i versamenti dovuti dal subappaltatore in base alla vigente normativa in materia di tutela dei lavoratori.
3. E' fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'appaltatore al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento.

ARTICOLO 24
Controlli

1. Alla stazione appaltante spetta di verificare la corretta e regolare esecuzione del servizio di cui in oggetto ed il puntuale rispetto di tutte le clausole contenute nel presente capitolato speciale d'appalto. La stessa può effettuare dei controlli periodici.

ARTICOLO 25
Divieto di cessione degli Accordi Quadro e dei contratti attuativi

1. E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro o dei contratti attuativi sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ARTICOLO 26
Cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

2. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

ARTICOLO 27
Recesso unilaterale

1. A sensi dell'articolo 1671 del codice civile, in considerazione della peculiarità della prestazione richiesta, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso anticipato dall'Accordo Quadro o dai contratti attuativi in qualsiasi momento per cessate esigenze o per diverse direttive disposte dal Ministero dell'Interno in merito alla gestione dell'accoglienza dei cittadini extracomunitari.
2. La comunicazione del recesso è trasmessa via posta certificata PEC, con almeno 15 giorni di preavviso, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'appaltatore, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate.
3. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ARTICOLO 28
Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi dell'articolo 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto dell'Accordo Quadro o dei contratti attuativi, la Stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora l'appaltatore tramite posta elettronica certificata, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procederà a dichiarare la risoluzione dell'Accordo Quadro o dei contratti attuativi, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione appaltante.
3. Nel caso di risoluzione degli contratti attuativi in vigore, potrà essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l'Amministrazione contraente.
4. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ARTICOLO 29
Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'articolo 27, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- ripetute e gravi inadempienze e ritardo nell'espletazione del servizio;
- frode perpetrata a qualsiasi titolo da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- cessione in tutto o in parte dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi a terzi, in violazione dell'articolo 24 del presente capitolato;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o richiesto dalla Stazione appaltante.

2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla Stazione appaltante, contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione appaltante non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione appaltante.

ARTICOLO 30
Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni

originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 31
Tracciabilità dei pagamenti

1. L'Appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 32
Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

ARTICOLO 33
Trattamento dei dati personali

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.
2. L'appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

   In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:
   - rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, Titolo III, Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti Pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
   - verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
   - individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
   - impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;

- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
- adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs 196/2003 e garantirne il rispetto;
- evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
- sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
- comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromLa nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, ettere la sicurezza dei dati.

per qualsiasi causa, dello stesso.

ARTICOLO 34
Definizione delle controversie

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato, dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, foro competente è quello di Trento.
2. Le controversie saranno definite dall'autorità giudiziaria competente.

ARTICOLO 35
Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto (registrazione, imposte, ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'appaltatore.

ARTICOLO 36
Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. La Stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

ARTICOLO 37
Disposizioni anticorruzione

1. Nella realizzazione del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante"*) e visibile sul sito istituzionale dell'Stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ARTICOLO 38
Norma di chiusura

1. L'Accordo Quadro, composto dalla documentazione di cui al precedente articolo 7, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica all'Accordo non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che la medesima si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con l'Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio i contratti attuativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni dell'Accordo Quadro prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.